

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato, e de N. Chesaites, barrister)

*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti) e Fertilizers Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. O'Connor, solicitor)

### Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, della Russia (GU L 338, pag. 5).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Acron OAO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Fertilizers Europe.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 113 dell'1.5.2010.

### Sentenza del Tribunale del 20 febbraio 2013 — Melli Bank/Consiglio

(Causa T-492/10) (<sup>1</sup>)

*(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Entità posseduta al 100 % da un'entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare — Eccezione di illegittimità — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)*

(2013/C 101/36)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente S. Ashley, S. Jeffrey, A. Irvine, solicitors, D. Wyatt, QC, e R. Blakekey)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

*Interveniente a sostegno del convenuto:* Commissione europea (rappresentanti: S. Bolaert e M. Konstantinidis, agenti)

### Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall'altro lato, una domanda di declaratoria di inapplicabilità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Melli Bank plc sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.

### Sentenza del Tribunale dell'8 febbraio 2013 — Piotrowski/UAMI (MEDIGYM)

(Causa T-33/12) (<sup>1</sup>)

*[«Marchio comunitario — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo "MEDIGYM" — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009»]*

(2013/C 101/37)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Elke Piotrowski (Viernheim, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Lenz e G. Schneider, agenti)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 novembre 2011 (procedimento R 734/2011-4), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno denominativo «MEDI-GYM».

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Elke Piotrowski è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 80 del 17.3.2012.

**Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — AMC-Representações Têxteis/UAMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY)**

(Causa T-50/12) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo “METRO KIDS COMPANY” — Marchio internazionale figurativo anteriore “METRO” — Impedimento assoluto alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 101/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: AMC-Representações Têxteis L<sup>da</sup> (Taveiro, Portogallo) (rappresentante: avv. V. Caires Soares)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 24 novembre 2011 (procedimento R 2314/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la AMC-Representações Têxteis L<sup>da</sup>.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'AMC-Representações Têxteis L<sup>da</sup> è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 14.4.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (Ubee Interactive)**

(Causa T-407/12) (<sup>1</sup>)

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»)

(2013/C 101/39)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Augere Holdings (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

**Oggetto**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 12 luglio 2012 (procedimento R 1849/2011-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Augere Holdings (Netherlands) BV e la Ubee Interactive Corp.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

(<sup>1</sup>) GU C 355 del 17.11.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2013 — Ubee Interactive/UAMI — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)**

(Causa T-408/12) (<sup>1</sup>)

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere**»)

(2013/C 101/40)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Ubee Interactive Corp. (Jhubei City, Taiwan) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)